

BUROCRAZIA

Confartigianato e le altre organizzazioni chiedono più efficienza della PA per rilanciare la competitività delle imprese

Apprezzamento per il metodo di lavoro innovativo, aperto al confronto con le parti sociali, è stato espresso dai rappresentanti di Confartigianato, Cna e Casartigiani al termine dell'incontro durante il quale il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, ha presentato il piano industriale per rilanciare e rendere più efficiente il pubblico impiego.

Le tre sigle confederali dell'artigianato hanno sottolineato il costo rilevante che ogni anno le imprese pagano per gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, una cifra vicina a 1 punto di PIL. Il peso maggiore di questo onere, pari a 11,3 miliardi di euro, viene sopportato dalle micro imprese, quelle fino a 9 addetti.

A "burocrazia zero", le piccole imprese recupererebbero più della metà del gap produttivo che oggi scontano rispetto alla media della produttività di Francia, Germania, Spagna.

"E' indispensabile – concordano anche i massimi rappresentanti di Confartigianato imprese di Viterbo, il presidente Stefano Signori ed il segretario Andrea De Simone - una seria politica per rendere più efficiente e produttivo il lavoro dei dipendenti pubblici: la ricaduta sulle imprese sarebbe senz'altro positiva".

Artigiancassa

Confartigianato rilancia il 'brand' al servizio di artigiani e MPI

"Si è conclusa positivamente l'operazione per ridefinire la mission di Artigiancassa e per rilanciarne la funzione originaria, concentrando l'operatività sull'erogazione di credito agevolato alle imprese artigiane e alle piccole imprese". Questo il commento del Presidente di Confartigianato imprese di Viterbo, Stefano Signori, sul piano di rilancio di Artigiancassa a seguito del quale l'Istituto conclude l'esperienza di banca di primo livello e potenzia le proprie attività sul modello agevolativo che ne ha caratterizzato la mission fondamentale. "Artigiancassa – aggiunge Signori - torna così a rappresentare lo strumento creditizio principale per accompagnare le esigenze di sviluppo degli imprenditori nel nuovo scenario competitivo".

Secondo il Segretario di Confartigianato Viterbo, Andrea De Simone, "in una fase di profonde trasformazioni del sistema bancario italiano che spesso hanno allontanato i centri decisionali delle banche dalle necessità creditizie dei piccoli imprenditori, Artigiancassa riafferma quindi il valore storico del suo marchio al servizio dell'artigianato e delle micro e piccole imprese che troveranno nell'Istituto un partner attento e specializzato nell'erogazione di prodotti su misura e innovativi nelle modalità di distribuzione. In linea con

questo ritorno al core business dell'Istituto – conclude De Simone - anche il ruolo di Confartigianato Viterbo e della Cooperativa di garanzia Fidimpresa Viterbo potrà conoscere un rilancio e nuove opportunità di sviluppo per gestire con sempre maggiore efficienza la distribuzione di prodotti e servizi finanziari dedicati alle imprese”.

FORMAZIONE

Al via il corso Pogef per esperti di finanziamenti

Il corso di formazione per **Progettista delle Opportunità di genere in ambito finanziario** rappresenta un'interessante novità nel panorama formativo della Regione Lazio. Il corso mira alla creazione di una nuova figura professionale, altamente specializzata, in grado di fornire ogni supporto per la definizione e la progettazione di un'idea imprenditoriale, con la segnalazione delle migliori occasioni e fonti di finanziamento idonee alla sua realizzazione. Il corso è aperto a 15 allievi e 4 uditori in possesso dei seguenti requisiti minimi: diploma di laurea triennale; conoscenze informatiche di base e di Internet; conoscenza minima della lingua inglese.

E' prevista una riserva di posti pari al 60% per candidate donne. Si accederà al corso superando una prova di selezione. Il corso avrà una durata totale di 200 ore (pari a circa 2 mesi) di cui 135 sono ore d'aula (ubicata nella sede didattica di Nepi - VT, Loc. Settevene, SS. Cassia Km. 36.300) durante le quali verranno trattati argomenti inerenti al:

— sistema economico della Regione Lazio, con particolare riferimento all'area di pertinenza del progetto (Viterbo e Rieti);

- accesso al credito. Gli approfondimenti riguarderanno microcredito, legislazione, opportunità di finanziamento a livello comunitario, nazionale, regionale e locale;

- dimensione di genere nello sviluppo d'impresa (con approfondimenti su ruolo della donna nel mercato del lavoro e identità di genere e carriera);

- organizzazione e funzionamento delle società;

- utilizzo di Internet per l'accesso alle informazioni e normative in materia di credito;

- competenze trasversali (capacità di ascolto, capacità di comunicazione, team working).

65 ore sono, invece, di stage, da svolgere presso Istituti bancari ed i CEIFF (Centri per l'inclusione Finanziaria Femminile) gestiti dal BIC e presenti sul territorio delle Province di Rieti e Viterbo.

La partecipazione al corso è gratuita ed è previsto il rimborso delle spese di trasporto con la frequenza obbligatoria. Al termine delle 200 ore è previsto un esame per il conseguimento di un Attestato di Frequenza spendibile sul mercato del lavoro ai sensi della legislazione nazionale e regionale. Per i 7 migliori allievi del corso è previsto un contratto di collaborazione a progetto della durata di 3 mesi presso i CEIFF in via di attivazione, durante i quali riceveranno un compenso lordo di Euro 800,00 mensili.

Le domande di iscrizione potranno essere consegnate a mano o spedite via posta, a: SolCo — Settore Formazione - via Ugo Ferroni 15— 01100 Viterbo.

Per informazioni e per scaricare la modulistica necessaria all'iscrizione: Business Value Srl, www.businessvalue.it

Lacofin Srl, www.lacofin.it.

Confartigianato imprese di Viterbo resta a disposizione per ulteriori informazioni al nr. 0761.33791.

Consorzio SolCo, www.solcoroma.net - tel 06/490821- 0761-321303
Sediin Spa, www.sediin.it - tel. 06/57288608.

FORMAZIONE

Seminari formativi per l'internazionalizzazione delle imprese

SprintLazio e l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio del Lazio, nell'ambito del programma di attività congiunte a sostegno dell'economia locale e della promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi, hanno predisposto un programma di formazione per le PMI laziali che intendono dare una dimensione internazionale alla propria attività.

L'obiettivo del progetto è sviluppare le competenze e le conoscenze delle imprese, necessarie per valutare le opportunità di internazionalizzazione ed orientare le scelte imprenditoriali.

Il programma, in virtù dei contenuti estremamente innovativi e della corrispondenza con le strategie del Ministero del Commercio Internazionale in materia di sostegno all'export, è stato inserito nell'ambito della convenzione sottoscritta tra l'ICE e la Regione Lazio e verrà realizzato con fondi pubblici. Pertanto la partecipazione è interamente gratuita. Il progetto propone cinque workshop, ciascuno riservato a 40/45 imprese. Destinatari dell'intervento sono imprenditori, dirigenti e quadri d'impresa.

Al fine di consentire l'accesso ai corsi a tutte le imprese interessate, la partecipazione è riservata ad un solo rappresentante per azienda. In caso di interesse da parte di due rappresentanti, si prega di specificare a chi dovrà essere data priorità: eventuali altri rappresentanti verranno inseriti nel corso solo se dovesse verificarsi disponibilità di posti. Confartigianato imprese di Viterbo è a disposizione per maggiori informazioni al nr. Tel. 0761.33791.

POLITICHE FISCALI

Confartigianato chiede la proroga per i modelli 770, UNICO 2008 e per i pagamenti delle imposte e dei contributi

Confartigianato ha presentato al Ministro dell'Economia, insieme alle altre organizzazioni di categoria, la richiesta di proroga dei seguenti obblighi fiscali:

- Presentazione del modello 770 semplificato: è stato richiesto di posticipare il termine del 31 maggio al 31 luglio, unificando la scadenza con quella del modello 770 ordinario;
- Pagamento delle imposte e contributi: è stata avanzata la richiesta dello slittamento del termine del 16 giugno al 16 luglio, senza versamento della maggiorazione dello 0,40%. Tale rinvio è collegato all'esigenza di disporre di un maggiore periodo di tempo per un più costruttivo confronto con gli associati, soprattutto in materia di studi di settore;
- Presentazione delle dichiarazioni unificate annuali: è stato richiesto di posticipare il termine dal 31 luglio al 30 settembre. In tal modo, fermo restando il pagamento delle imposte, si disporrebbe di un maggior tempo indispensabile per i controlli da effettuare prima dell'invio dei dichiarativi.

RELAZIONI SINDACALI

Confartigianato chiede al Governo il ritiro del D.M. 25/2/2008 n. 74 in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

Confartigianato imprese di Viterbo informa che, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute in merito alle rilevanti difficoltà nella gestione degli adempimenti introdotti dal D.M. del 25 febbraio 2008 nr. 74 in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, la Confederazione, coinvolgendo anche le altre Organizzazioni artigiane, ha predisposto una formale richiesta ai Ministri dell'Economia Giulio Tremonti e del Lavoro Maurizio Sacconi, volta ad ottenere l'urgente ritiro del provvedimento in questione, la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo 16 giugno.

POLITICHE FISCALI

ICI esclusa per l'abitazione principale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 è pubblicato il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 recante importanti novità, tra l'altro, in materia di ICI e di imposte dirette.

ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Già dalla prossima scadenza del 16 giugno non è più dovuto il versamento dell'ICI relativo all'abitazione principale: questo, in sintesi il contenuto dell'articolo 1 del citato decreto legge.

Definizione di abitazione principale

Il decreto sancisce l'esclusione dall'ICI, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo**, precisando che per quest'ultima si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Vale la pena ricordare che la legge finanziaria per l'anno 2007 (comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 2006) ha introdotto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, una presunzione semplice, per effetto della quale è considerata abitazione principale, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Al fine di individuare l'immobile a cui concedere il beneficio in questione, si dovrà necessariamente far riferimento a tale concetto, a meno che non sia possibile dimostrare che l'unità in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente è diversa (come previsto dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992).

Abitazioni escluse dall'esenzione

Per espressa previsione normativa, non possono beneficiare dell'esenzione gli immobili di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Alle citate abitazioni continuerà ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Applicazione dell'esenzione alle eventuali pertinenze

L'esenzione **in esame va riconosciuta anche alle eventuali pertinenze**: tale precisazione, non contenuta nella norma, discende, come anche precisato nella Risoluzione n. 1/2008 del Dipartimento delle finanze, dall'articolo 817 del Codice civile in cui è previsto che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale. La stessa Risoluzione precisa che *"le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI, poiché come anche affermato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del Codice Civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse. Occorre, difatti, rilevare che l'art. 818 del Codice Civile nello stabilire che <<gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono*

anche le pertinenze, se non è diversamente disposto>>, lascia spazio ad una specifica deroga al criterio generale fissato dal precedente articolo 817 ad opera di una norma positiva.”.

Si ritiene, pertanto, che in prima analisi tutte le pertinenze, come definite dal codice civile, possano godere dell'esenzione in parola qualora il regolamento comunale non abbia previsto deroghe specifiche. Di conseguenza, **nelle ipotesi in cui il comune abbia disciplinato la fattispecie delle pertinenze** (ad esempio, limitandole ad un numero massimo, o a determinate categorie catastali, o stabilendo le distanze massime dall'abitazione principale), **l'esclusione dall'ICI riguarderà esclusivamente le pertinenze dell'abitazione principale considerate tali dai singoli regolamenti comunali.**

Estensione dell'esenzione ad altre fattispecie

Come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto in oggetto, l'esenzione è riconosciuta altresì:

- alle **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari**, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977 (di cui all'articolo 8, comma 4, D.Lgs. 504/1992);
- alla **casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale** (di cui all'articolo 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/92).

Estensione dell'esenzione alle unità assimilate alle abitazioni principali

L'articolo 1, comma 2, estende l'esenzione dall'ICI alle unità che il **regolamento comunale vigente alla data del 29 maggio 2008** (data di entrata in vigore del decreto legge) **assimila alle abitazioni principali**. Si tratta delle unità relativamente alle quali i comuni deliberano in virtù delle seguenti disposizioni:

- articolo 3, comma 56, della legge n. 662, del 1996, che permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata**;
- articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce agli enti locali la possibilità di **assimilare all'abitazione principale dell'immobile quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela**.

L'esclusione dall'ICI è riconosciuta soltanto se l'assimilazione è prevista dal regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si ritiene, pertanto, che se il comune dovesse decidere di effettuare detta assimilazione per gli anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, le unità immobiliari in questione non potranno godere dell'esenzione, ma solo dell'aliquota agevolata eventualmente deliberata e

della detrazione di base che il comune potrebbe anche elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Abrogazione di norme

I commi 3 e 6 della norma in esame dispongono, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina esonerativa delle abitazioni principali.

In particolare sono abrogati:

- comma 4 dell'art 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che, attraverso un rinvio ad altre disposizioni, **permetteva al comune di deliberare un'aliquota ridotta per l'abitazione principale**. L'abrogazione di tale norma non preclude, comunque, all'ente locale di esercitare detto potere per le ipotesi residuali innanzi illustrate in quanto tale facoltà rientra, in ogni caso, tra quelle riconosciute dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992: erano i commi aggiunti con la Finanziaria del 2008 che avevano introdotto l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille sino ad un massimo di 200 euro sull'abitazione principale;
- commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, norme che disciplinavano il rimborso ai comuni del minor gettito ICI derivante dall'ulteriore detrazione di cui sopra.

Finanziamento degli enti locali

La minore imposta che deriva dall'applicazione delle nuove disposizioni, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni.

POLITICHE FISCALI

Partono le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

Premessa

Come annunciato, con le previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto, l'esecutivo introduce la misura volta all'incremento di produttività nelle aziende, mediante una generale detassazione degli straordinari e dei premi di produttività. Peraltro, alla luce del primo comma della disposizione in esame pare opportuno evidenziare che trattasi di un **provvedimento di carattere sperimentale e di durata temporale limitata**.

Sotto il primo profilo, si è valutato di consentire l'applicazione del beneficio al solo settore privato per poi verificarne gli effetti con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro, al fine di provvedere all'eventuale estensione del beneficio anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Circa gli effetti temporali, potranno beneficiare della detassazione esclusivamente le somme corrisposte dal datore di lavoro nel semestre di prima applicazione della norma, ossia il **periodo intercorrente tra il 1° luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008**. Per quanto concerne le prestazioni di lavoro straordinario, la norma prevede espressamente che le suddette prestazioni devono essere effettuate nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008.

Redditi beneficiati dalla disposizione, misura del prelievo e possibile rinuncia del dipendente

Derogando alle abituali disposizioni del TUIR che assoggettano a tassazione ordinaria IRPEF (mediante ritenute alla fonte operata dal sostituto d'imposta con scaglioni ed aliquote progressive) tutte le somme e valori che il lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro, viene introdotta la possibilità di una tassazione sostitutiva su ben determinate componenti del salario "accessorio".

Attualmente senza alcuna modifica al TUIR, in quanto trattasi di misura sperimentale, è consentita l'applicazione di una **imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% e fino ad un importo complessivo di euro 3.000,00** sulle seguenti somme del salario "accessorio":

- a) **prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
- b) **prestazioni di lavoro supplementare** ovvero **prestazioni rese in funzione di clausole elastiche** effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) **incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa**, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

I redditi di cui sopra, per il semestre in questione, **non concorrono ai fini fiscali alla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed alla determinazione della situazione economica equivalente**. Ciò fino al limite di euro 3.000,00 in quanto per l'eccedenza restano in vigore le attuali regole generali. In sostanza trattasi di una franchigia alla quale, peraltro, il lavoratore può liberamente rinunciare, laddove sia maggiormente favorevole l'applicazione della tassazione ordinaria. Si pensi ai casi di lavoratori con un reddito inferiore alla soglia di legge (attualmente euro 8.000,00) i quali, con l'attribuzione delle detrazioni ex art. 13 TUIR e sempre che esse competano per l'intero periodo, sono esenti da tassazione. Resta fermo il computo dei sopra elencati redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Altre condizioni ed adempimenti dei datori di lavoro

Il legislatore (comma 3) prevede che l'imposta sostitutiva in esame, laddove il lavoratore non abbia esercitato la rinuncia, è applicata dal sostituto d'imposta. Forzatamente, quindi la certificazione - CUD/09 - di prossima approvazione, dovrà contenere un apposito campo nel quale il datore di lavoro sarà tenuto ad indicare le somme del salario "accessorio" che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva, poiché esse non dovranno essere riportate in dichiarazione (resta da chiarire se la possibile rinuncia, da parte del lavoratore, potrà comunque, essere esercitata nel mod. UNICO PF o nel Mod. 730/08).

Ai fini dell'applicazione, tuttavia, il sostituto d'imposta deve conoscere il reddito del lavoratore prodotto nel corso del 2007. **Il tetto reddituale, previsto dal legislatore per accordare il beneficio, infatti, è riferito al periodo di imposta precedente**. Testualmente si parla di "titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, ad euro 30.000,00".

Rilevano, quindi i soli redditi della categoria interessata dal beneficio tributario e non il reddito complessivo, eventualmente indicato nella dichiarazione presentata nel corso del 2008. In sostanza trattasi dell'importo che il datore di lavoro ha certificato al punto 1 del CUD/08, che rappresenta il reddito imponibile ai fini IRPEF, per tale anno. Considerato

che il riferimento è ai redditi di lavoro dipendente, non citando la norma i redditi assimilati occorre fare riferimento ai redditi di cui all'art. 49, comma 1 del TUIR, il quale considera quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta che provveda alla detassazione nel periodo considerato, non sia il medesimo che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il legislatore prevede (comma 3) l'obbligo da parte del beneficiario di attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007. In assenza di tale attestazione il datore di lavoro non potrà applicare l'imposta sostituiva in questione.

Abrogazione della disposizione di cui all'art. 51, comma 2, lett. b) TUIR

Il comma 6 del decreto modifica l'articolo 51 del TUIR, concernente le regole per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, sopprimendo nel comma 2 del medesimo articolo la lett. b). In particolare, il citato comma 2 dell'art. 51 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che, ancorché percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito medesimo. In sostanza rappresentano eccezioni alla regola dell'onnicomprendività dei redditi di lavoro dipendente. Con l'abrogazione della disposizione in questione, quindi, si provvede ad un'estensione della base imponibile che, come previsto dalla relazione tecnica, in piccola parte compensa la perdita di gettito derivante dalla detassazione degli straordinari.

Per effetto della suddetta soppressione concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

In mancanza di una diversa decorrenza, la disposizione in commento si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Pertanto nel corso del periodo di imposta 2008, il datore di lavoro, in relazione ad esempio ad erogazioni liberali effettuate in periodi diversi, sarà tenuto ad applicare due opposti regimi fiscali.

Questa mail è inviata in quanto l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto di ricevere la newsletter di Confartigianato imprese di Viterbo oppure l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto servizi o informazioni all'Associazione di categoria o ad altri Enti collegati. Per non ricevere in futuro questa newsletter è sufficiente manifestare la propria intenzione di rimuoverlo dalla lista.